

INDICE

Sezione I	Generalità
Articolo 1	Definizioni
Sezione II	Definizione di nozione “prodotti originari”
Articolo 2	Requisiti di carattere generale
Articolo 3	Prodotti interamente ottenuti
Articolo 4	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 5	Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 6	Cumulo dell’origine
Articolo 7	Unità di riferimento
Articolo 8	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 9	Elementi neutri
Articolo 10	Separazione contabile
Sezione III	Requisiti territoriali
Articolo 11	Principio della territorialità
Articolo 12	Disposizioni di trasporto
Sezione IV	Prova dell’origine
Articolo 13	Dichiarazione d’origine
Articolo 14	Esportatore autorizzato
Sezione V	Trattamento preferenziale
Articolo 15	Esigenze all’importazione

Articolo 16	Importazione con spedizioni scaglionate
Articolo 17	Cooperazione fra esportatori e importatori con le autorità doganali
Articolo 18	Rifiuto del trattamento preferenziale

Sezione VI Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 19	Controllo delle dichiarazioni d'origine
Articolo 20	Notifiche e cooperazione
Articolo 21	Riservatezza

Sezione VII Disposizioni finali

Articolo 22	Sanzioni
Articolo 23	Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito doganale
Articolo 24	Revisione

Appendice dell'allegato I: Elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie

Allegato I

Relativo alla definizione della nozione di “Prodotti originari”

Sezione I

Generalità

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato, si intende per:

- (a) **“Parte contraente”** Filippine, Islanda, Norvegia o il territorio doganale della Svizzera. In ragione dell’unione doganale tra Svizzera e Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;
- (b) **“Fabbricazione”** i metodi per l’ottenimento dei prodotti, come per esempio il montaggio, la produzione, la manifattura, la lavorazione, l’allevamento, la coltivazione, l’attività mineraria, l’estrazione, la mietitura, la pesca, la cattura, il raccolto e la caccia.
- (c) **“Materiale”** qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte o accessorio, impiegato nella fabbricazione dei prodotti;
- (d) **“Valore in dogana”** il valore determinato conformemente all’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- (e) **“Valore dei materiali”** il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati, qualora tale valore non sia noto né verificabile, si applicherà l’Accordo OMC sul valore in dogana;
- (f) **“Prezzo franco fabbrica”** il prezzo in realtà pagato o pagabile per il prodotto al fabbricante in una Parte contraente dove è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, in conformità alle condizioni commerciali internazionali (Incoterms), previa detrazione d’imposte interne rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto;
- (g) **“Sistema Armonizzato”** o rispettivamente la sua abbreviazione **“SA”**, il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

- (h) “**Capitoli**”, “**voci**” e “**sottovoci**” i capitoli (codici a due cifre), le voci (codici a quattro cifre) e le sottovoci (codici a sei cifre) utilizzati nel Sistema Armonizzato.

Sezione II

Definizione di nozione “prodotti originari”

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione di questo allegato, si considerano prodotti originari di una Parte contraente:

- (a) i prodotti interamente ottenuti o fabbricati in una Parte contraente ai sensi dell'articolo 3;
- (b) le materie prime senza carattere originario utilizzate nella lavorazione o nella trasformazione di prodotti e che hanno subito delle lavorazioni e delle trasformazioni sufficienti in una Parte contraente ai sensi dell'articolo 4;
- (c) i prodotti fabbricati in una Parte contraente esclusivamente per mezzo di materiali originari di una o più Parti contraenti; oppure
- (d) i prodotti fabbricati in una Parte contraente esclusivamente da materiali specificati nei sottoparagrafi da (a) a (c).

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

Si considerano “interamente ottenuti o fabbricati” in una Parte contraente:

- (a) prodotti minerali e altre materie prime naturali, non inclusi nei sottoparagrafi da (b) a (f), estratti dal loro suolo, dalle loro acque, dal loro fondo marino o al di sotto del loro fondo marino;
- (b) prodotti vegetali ivi cresciuti o raccolti;
- (c) animali vivi, ivi nati ed allevati;
- (d) prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- (e) prodotti della macellazione di animali vivi, ivi nati ed allevati;

- (f) prodotti della caccia, della cattura, dell'acquacoltura, della raccolta o della pesca ivi praticate;
- (g) prodotti ivi ottenuti mediante l'uso di colture di cellule;¹
- (h) i prodotti dei capitoli 29-39, ivi ottenuti mediante fermentazione²;
- (i) i prodotti della pesca marina e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali³ di qualsiasi nazione, a bordo di imbarcazioni di una Parte contraente, nonché i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da tali prodotti a bordo di navi-officina di una Parte contraente;

In questo contesto, **le navi-officina di una Parte contraente e le imbarcazioni di una Parte contraente** significano rispettivamente navi-officina ed imbarcazioni, le quali sono registrate in una Parte contraente, battono bandiera di una Parte contraente e la loro proprietà, la dirigenza, il consiglio d'amministrazione, la nazionalità del capitano, degli ufficiali e dell'equipaggio sottostanno al diritto, alle normative e alle regole interne di questa Parte contraente;

- (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali di una Parte contraente, se la Parte contraente ha il diritto di sfruttamento di quel suolo o di quel sottosuolo marino in conformità con le leggi internazionali;
- (k) gli scarti e i residui provenienti da fabbricazioni ivi effettuate;
- (l) gli articoli usati raccolti in una Parte contraente, a condizione che siano adatti solo per il recupero di materie prime e non utilizzabili per il loro scopo originale;
- (m) le merci ottenute in una Parte contraente esclusivamente a partire dai prodotti di cui ai sottoparagrafi da (a) a (l).

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. I prodotti ottenuti a partire da materiali non originari sono considerati come se sufficientemente lavorati o trasformati, se sono soddisfatte le relative regole di detta appendice.

¹ Per **colture di cellule** s'intende la coltivazione di cellule umane, animali o vegetali, in condizioni controllate (come ad esempio temperature, terreni di coltura, miscele gassose e pH controllati), al di fuori di un organismo vivente.

² Per **fermentazione** s'intende un processo biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali nonché batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati nel processo produttivo.

³ Le acque territoriali includono le acque interne e il mare territoriale.

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni previste nell'articolo 5 sono in ogni caso considerate insufficienti a conferire il carattere originario.

3. Le regole riferite al paragrafo 1 indicano la lavorazione o la trasformazione che deve essere effettuata sui prodotti non originari utilizzati nella produzione e concerne solamente questo tipo di prodotti. Ne consegue che, se i prodotti che hanno acquistato il carattere originario in una Parte contraente conformemente al paragrafo 1, in seguito lavorati in una Parte contraente e impiegati come materie prime nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari impiegati nella sua fabbricazione.

4. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non originari che non subiscono il salto della voce di tariffa previsto nell'appendice, sono considerati come originari, se il valore di tutti i prodotti non originari senza salto della voce di tariffa, utilizzati nella produzione, non superano il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto. In aggiunta, i prodotti devono soddisfare tutti i requisiti applicabili esposti in questo allegato.

5. Il paragrafo 4 non è applicabile per i prodotti interamente ottenuti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, se la regola della lista applicabile dell'appendice prevede una regola per la quale certi materiali devono essere interamente ottenuti o fabbricati, la tolleranza giusta il paragrafo 4 deve essere applicata.

Articolo 5

Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati

1. Malgrado l'articolo 4, le seguenti operazioni – anche cumulate – non sono considerate come sufficienti per conferire il carattere originario:

- (a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dello stato della merce durante il loro trasporto e il loro magazzinaggio;
- (b) il congelamento o il disgelamento;
- (c) le operazioni d'imballaggio compreso il cambio d'imballaggio;
- (d) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, di ruggine, di olio, di pittura o di altri rivestimenti;
- (e) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- (f) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- (g) la mondatura, l'imbiancamento parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
- (h) la colorazione dello zucchero o la creazione di pezzi di zucchero;

- (i) la sbucciatura e la rimozione dei noccioli, dei nuclei, dei semi della frutta, delle noci e della verdura;
- (j) l'arrotatura, la semplice affilatura o il semplice taglio;
- (k) setacciare, selezionare, smistare, classificare, ordinare, campionare;
- (l) le semplici operazioni di travaso in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione d'imballaggio;
- (m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, scritte o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- (n) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- (o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; oppure
- (p) la macellazione degli animali.

2. Ai sensi del paragrafo 1 il termine "semplice" descrive le attività che non richiedono né capacità speciali né macchine, apparecchi o equipaggiamenti, fabbricati esplicitamente per la realizzazione di queste operazioni o processi.

3. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerato come trattamento minimo ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte contraente su quel prodotto.

Articolo 6

Cumulo dell'origine

1. Se un prodotto di una Parte contraente viene utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto in un'altra Parte contraente, si deve considerare come paese d'origine la Parte contraente in cui è stata effettuata l'ultima trasformazione più complessa di quelle indicate nell'articolo 5 paragrafo 1.

2. I prodotti originari di una Parte contraente esportati verso un'altra Parte contraente e che non hanno subito trattamenti più complessi di quelli indicati nell'articolo 5 paragrafo 1, conservano la loro origine.

3. Se dei materiali con carattere originario di due o più Parti contraenti sono utilizzati per la fabbricazione d'un prodotto e che questi materiali non hanno subito dei trattamenti più complessi di quelli indicati nell'articolo 5, l'origine del prodotto è determinato dai materiali con il valore in dogana più elevato nella Parte contraente in questione.

Articolo 7

Unità di riferimento

1. Per l'applicazione delle disposizioni sull'origine, l'unità da prendere in considerazione per un prodotto o un materiale viene determinata in conformità col SA.
2. Dal paragrafo 1 ne consegue che:
 - (a) se il prodotto ha subito un salto della voce di tariffa oppure una lavorazione o trasformazione prevista nell'appendice, il materiale d'imballaggio e i contenitori per la vendita al dettaglio, i quali vengono classificati assieme alla merce in conformità alla regola 5 delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema Armonizzato (in seguito chiamate come "Regole Generali) devono essere ignorati. Se il prodotto è soggetto ad un criterio di valore previsto nell'appendice, il valore del materiale d'imballaggio e i contenitori per la vendita al minuto devono essere presi in considerazione assieme al valore del prodotto originario di una Parte contraente nel quale il prodotto è fabbricato oppure i prodotti non originari, nel caso che fosse, per la calcolo del criterio del valore;
 - (b) il materiale d'imballaggio e i contenitori utilizzati per proteggere la merce durante il trasporto, all'infuori dei materiali d'imballaggio e dei contenitori per la vendita al dettaglio, devono essere ignorati per la determinazione dell'origine della merce;
 - (c) gli assortimenti, definiti ai sensi della Regola generale 3 del SA, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento;
 - (d) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra di loro identici, classificati nella medesima voce, nell'applicare le disposizioni della presente appendice ogni prodotto va considerato singolarmente;
 - (e) i prodotti che soddisfano i requisiti di questo allegato, i quali sono importati in una Parte contraente, in uno o più invii, da un'altra Parte contraente, in forma non montata, ma classificata come montata in conformità alla Regola generale 2(a), la determinazione dell'origine deve essere effettuata sul prodotto montato.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

1. Per determinare se tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione di merce hanno subito un salto della voce di tariffa oppure se soddisfano l'appendice, vale la disposizione seguente: gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e il materiale d'istruzione o d'informazione, consegnati con gli apparecchi, macchine o veicoli, reputati come parte integrante dell'equipaggiamento normale nel prezzo franco fabbrica e non fatturati separatamente, devono essere ignorati.
2. Se i prodotti sottostanno ad un criterio di valore, il valore degli accessori, pezzi di ricambio o utensili devono essere considerati assieme al valore dei materiali originari di una Parte contraente dove i materiali sono stati prodotti oppure come valore di materiali non originari, nel caso che fosse, nel considerare il criterio di valore.

Articolo 9

Elementi neutri

Gli elementi neutri sono materiali utilizzati nella produzione, nel collaudo oppure nel controllo di altri materiali ma che non sono integrati in questi prodotti. Essi devono essere considerati indipendentemente dalla loro origine, come materiali originari.

Articolo 10

Separazione contabile

1. Se nella produzione di prodotti si utilizzano materiali originari e non originari intercambiabili, la valutazione dell'origine di tali materiali può essere effettuata in base ad un sistema d'inventario. Se la legislazione interna lo prevede, questo sistema è attuabile previa concessione di un'autorizzazione da parte della rispettiva autorità doganale.
2. Ai sensi del paragrafo 1, per "materiali intercambiabili" si intendono quei materiali di genere e qualità identici, aventi le medesime qualità tecniche e fisiche e che non possono essere distinti l'uno dall'altro.
3. Il sistema d'inventario deve garantire che non si ottenga una quantità maggiore di prodotti con carattere originario per rapporto alla quantità di prodotti con e senza carattere originario che si avrebbe ottenuto con stoccaggio separato.
4. Una volta scelto il sistema d'inventario, esso deve essere utilizzato durante tutto l'anno fiscale o periodo fiscale.
5. Il fabbricante che utilizza un sistema d'inventario deve conservare la registrazione concernente la procedura del sistema, onde permettere all'autorità doganale della Parte contraente esportatrice un controllo dell'osservanza delle prescrizioni di questo allegato.

6. Se il fabbricante utilizza impropriamente la separazione contabile, l'autorità doganale potrà ritirargli in ogni momento l'autorizzazione.

SEZIONE III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 11

Principio della territorialità

1. Le condizioni enunciate alla Sezione II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nel territorio di una Parte contraente.
2. Quando un prodotto originario viene reimportato in una Parte contraente (esportatrice), dopo che quest'ultimo è stato esportato in un Paese terzo, esso mantiene il carattere originario a condizione che nel Paese terzo non sia stato sottoposto ad operazioni che superano i trattamenti allo scopo di mantenere lo stato della merce.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'acquisizione del carattere originario alle condizioni della Sezione II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata in un Paese terzo sui materiali esportati nel traffico di perfezionamento passivo o in una procedura simile, a condizione che:
 - (a) i materiali reimportati siano stati fabbricati con i materiali esportati;
 - (b) il valore aggiunto totale acquisito in un Paese terzo non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale; e
 - (c) la somma del valore complessivo dei materiali non originari utilizzati nella Parte contraente e del valore aggiunto totale acquistato al di fuori della relativa Parte contraente, non superino l'aliquota percentuale permessa ai sensi dell'appendice.
4. Per l'applicazione del paragrafo 3 (b), per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi subentrati al di fuori della relativa Parte contraente, compresi i costi di trasporto e il valore dei materiali non originari ivi utilizzati.

Articolo 12

Disposizioni di trasporto

1. I prodotti originari, per i quali è richiesto il trattamento preferenziale in una Parte contraente, devono essere gli stessi prodotti esportati da un'altra Parte contraente. Prima dell'imposizione all'aliquota preferenziale i prodotti non devono essere stati

alterati o trasformati in qualsiasi maniera oppure aver subito trattamenti che oltrepassano lo scopo di mantenere lo stato della merce. L'applicazione di marchi, d'etichette o di piombi oppure l'aggiunta di documentazione è consentita solo se ciò è necessario per soddisfare le disposizioni della Parte contraente d'importazione.

2. Il transito, il magazzinaggio di merci o di invii oppure il frazionamento di invii può avvenire in Parti terze, a condizione che la merce vi sia rimasta ininterrottamente sotto controllo doganale.

3. I paragrafi 1 e 2 sono considerati soddisfatti, a meno che l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione abbia dei motivi per credere diversamente. In questo genere di casi, l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione può richiedere all'importatore o al suo rappresentante di fornire la confacente prova di conformità, la quale può essere fornita con ogni mezzo, inclusi i documenti del contratto di trasporto come la bolla d'accompagnamento, la distinta d'accompagnamento oppure ogni altra prova relativa alle merci stesse.

SEZIONE IV

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 13

Dichiarazione d'origine

1. Per l'ottenimento del trattamento preferenziale nella Parte contraente d'importazione, una prova dell'origine, in forma di una dichiarazione d'origine esposta qui sotto (senza note di pie di pagina), deve essere compilata in inglese, in forma leggibile e permanente, da un esportatore di una Parte contraente per prodotti originari di una Parte contraente.

“The exporter of the goods covered by this document (customs authorisation No...⁴) declares that, except where otherwise clearly indicated, the goods satisfy the Rules of Origin to be considered as originating under the PH-EFTA FTA (Country of Origin:⁵)

⁴ Giusta l'articolo 14, un Esportatore Autorizzato non è obbligato a firmare la dichiarazione d'origine, ma per contro, deve indicare il numero d'autorizzazione. Un Esportatore non autorizzato deve apporre la sua firma con sopra il nome in stampatello e lasciare in bianco il campo numero d'autorizzazione.

⁵ L'origine della merce deve essere indicata in questo spazio (Filippine, Islanda, Norvegia oppure Svizzera). È ammesso l'utilizzo di codici ISO-Alfa-2 (PH, IS, NO oppure CH). È possibile fare un riferimento ad una rubrica specifica della fattura, della bolla d'accompagnamento, della distinta d'accompagnamento o di qualsiasi altro documento commerciale rilevante che identifica l'origine della merce.

Place and Date⁶

.....
*Firma sopra il nome in stampatello
della persona autorizzata a firmare*

2. La dichiarazione d'origine deve figurare su una fattura, una bolla d'accompagnamento, una distinta d'accompagnamento o altro documento commerciale rilevante che identifica l'esportatore e i prodotti originari, e deve portare la firma originale dell'esportatore, con riserva di quanto previsto all'articolo 14.
3. Una dichiarazione d'origine può essere emessa dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti o successivamente. La dichiarazione è valida 12 mesi a partire dalla sua data d'allestimento.
4. Gli spedizionieri, i dichiaranti doganali e altri rappresentanti dell'esportatore devono essere autorizzati da quest'ultimo a compilare la dichiarazione d'origine. Essi devono presentare tale autorizzazione scritta su richiesta dell'autorità doganale.
5. Un esportatore che ha emesso una dichiarazione d'origine deve conservare una copia della dichiarazione d'origine ed inoltre tutti i documenti che giustificano lo stato originario della merce, in forma cartacea o elettronica, per almeno tre anni a partire dalla data di stesura o di emissione.

Articolo 14

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della Parte contraente d'esportazione, a dipendenza delle disposizioni nazionali, possono autorizzare un esportatore con sede nella Parte contraente, qui di seguito chiamato "Esportatore Autorizzato", ad emettere dichiarazioni d'origine senza firma manoscritta.
2. Alfine di soddisfare le autorità doganali della Parte contraente d'esportazione, un esportatore che richiede una tale autorizzazione deve presentare tutte le garanzie richieste, onde poter comprovare l'origine dei prodotti nonché soddisfare gli altri requisiti di questo allegato.
3. Le autorità doganali della Parte contraente d'esportazione attribuiscono all'Esportatore Autorizzato un numero d'autorizzazione. Quest'ultimo sarà indicato nella dichiarazione d'origine invece della firma manoscritta.
4. Le autorità doganali della Parte contraente d'esportazione possono verificare l'uso corretto del numero d'autorizzazione da parte dell'esportatore e in caso di utilizzo scorretto oppure in mancanza delle condizioni necessarie, essa può essere ritirata in

⁶

Queste indicazioni possono essere omesse se già presenti nei documenti stessi.

qualsiasi momento. Il ritiro di un numero d'autorizzazione verrà comunicato alle autorità doganali delle altre Parti contraenti.

SEZIONE V

TRATTAMENTO PREFERENZIALE

Articolo 15

Esigenze all'importazione

1. Ogni Parte contraente garantisce ai prodotti provenienti da un'altra Parte contraente, sulla base della dichiarazione d'origine giusta l'articolo 13, i trattamenti preferenziali conformemente al presente Accordo.
2. Al fine di ottenere i trattamenti preferenziali, l'importatore, con o senza la dichiarazione d'origine, deve, in accordo con le procedure praticate nella Parte contraente d'importazione, chiedere il trattamento preferenziale nel momento dell'importazione del prodotto originario.
3. Se l'importatore, durante la procedura d'imposizione, non dispone di una dichiarazione d'origine, egli può, in conformità con la legislazione della Parte contraente d'importazione, presentare la dichiarazione d'origine più tardi.
4. La dichiarazione d'origine deve essere presentata alle autorità doganali della Parte contraente d'importazione entro 12 mesi dalla sua stesura. La scadenza di questo termine può essere sospesa, purché i prodotti elencati nella dichiarazione d'origine rimangano sotto custodia doganale della Parte contraente d'importazione. Dopo la scadenza di questo termine, il trattamento doganale preferenziale può essere accordato solo se l'inosservanza di quest'ultimo è dovuta a circostanze eccezionali.
5. In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente può, conformemente alle disposizioni interne, autorizzare il trattamento tariffale preferenziale senza presentazione della dichiarazione d'origine.
6. L'importatore, al quale è stato accordato il trattamento tariffale preferenziale, deve conservare la dichiarazione d'origine e gli altri documenti rilevanti fino a tre anni (o più a lungo, qualora le disposizioni interne della Parte contraente lo prevedano) a partire dalla data dell'imposizione preferenziale.

Articolo 16

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte contraente d'importazione, i prodotti smontati o non

assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a) del SA sono importati in spedizioni scaglionate, una sola dichiarazione d'origine per tali prodotti è presentata alle autorità doganali al momento dell'importazione della prima spedizione scaglionata.

Articolo 17

Cooperazione fra esportatori e importatori con le autorità doganali

1. Gli esportatori e gli importatori che utilizzano l'Accordo devono, nel quadro dell'Accordo e nel rispetto della legislazione interna della Parte contraente, cooperare con le autorità doganali della Parte contraente e fornire, su loro richiesta, documentazione probante per quel che concerne l'adempimento dei requisiti di questo allegato.
2. Un esportatore che ha emesso una dichiarazione d'origine deve:
 - (a) su richiesta delle autorità doganali della Parte contraente d'esportazione, presentare i documenti menzionati nell'articolo 13 paragrafo 5. Tali autorità doganali possono eseguire, in qualunque momento, verifiche come pure controlli della contabilità dell'esportatore o del produttore e prenderanno altre misure appropriate; e
 - (b) informare immediatamente l'importatore e le autorità doganali della Parte contraente d'esportazione di ogni cambiamento concernente il carattere originario dei prodotti, se si constata o si presume che una dichiarazione d'origine contiene inesattezze.
3. Un importatore che ha richiesto oppure al quale è stato concesso il trattamento preferenziale deve:
 - (a) su richiesta dell'Autorità doganale della Parte contraente d'importazione, presentare la documentazione menzionata nell'articolo 12 del paragrafo 3; e
 - (b) se si constata o si presume che una dichiarazione d'origine contiene inesattezze, comunicare immediatamente all'autorità doganale della Parte contraente d'importazione, tutti i cambiamenti riguardanti il carattere originario della merce coperta dalla dichiarazione d'origine.

Articolo 18

Rifiuto del trattamento preferenziale

1. La Parte contraente d'importazione può, conformemente alle sue leggi e prescrizioni, rifiutare la domanda di trattamento preferenziale o percepire posticipatamente i tributi non pagati, se il prodotto non soddisfa le condizioni del presente allegato oppure se l'importatore o l'esportatore non producono le prove che le condizioni del presente allegato sono rispettate.

2. Un errore di battitura nella dichiarazione d'origine non deve invalidare il documento, se è stato debitamente appurato che il documento, in effetti, corrisponde con la merce importata.

SEZIONE VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 19

Controllo delle dichiarazioni d'origine

1. L'autorità doganale della Parte contraente d'esportazione esegue, su domanda della Parte contraente d'importazione, controlli delle dichiarazioni d'origine.

2. La domanda di controllo può mettere in dubbio l'autenticità del documento e la correttezza delle informazioni ivi contenute, compreso il carattere originario della merce oppure l'adempimento di altri requisiti di questo allegato. Essa deve indicare il motivo della richiesta e contenere una copia della dichiarazione d'origine ed eventualmente tutte le altre prove o informazioni che ne fanno presumere la non validità della dichiarazione d'origine.

3. La Parte contraente d'importazione deve inviare la richiesta di verifica alla Parte contraente d'esportazione entro 36 mesi dall'emissione della dichiarazione d'origine. Se una domanda di verifica giunge dopo tale termine, la Parte contraente d'esportazione non ha più l'obbligo di effettuare la verifica.

4. Conformemente alla legislazione interna, l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione può rinviare il trattamento preferenziale per i relativi prodotti, fino al termine della procedura di controllo di una dichiarazione d'origine. Tuttavia, conformemente alla legislazione interna, l'autorità doganale della Parte contraente d'importazione deve liberare la merce, sempre che quest'ultima non sia stata trattenuta a causa di una proibizione o restrizione d'importazione e che non ci sia sospetto d'infrazione.

5. L'autorità doganale della Parte contraente d'esportazione può richiedere documenti giustificativi, effettuare delle ispezioni nella sede dell'esportatore o del fabbricante, effettuare dei controlli contabili presso l'esportatore oppure presso il fabbricante, come pure altre verifiche che permettano di appurare la conformità con questo allegato.

6. I risultati e le constatazioni del controllo devono essere comunicati entro 6 mesi, a partire dalla data della richiesta di controllo, alla Parte contraente richiedente. Qualora la Parte contraente richiedente non riceve una risposta entro tale termine, oppure la risposta non contiene informazioni sufficienti sull'effettiva origine dei prodotti o sulla

validità della dichiarazione d'origine, la Parte contraente richiedente può rifiutare il trattamento preferenziale dell'invio coperto dalla dichiarazione d'origine in questione.

7. Se la Parte contraente sollecitata, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'autorità doganale, non è in grado di rispettare la scadenza menzionata nel paragrafo 6, essa deve informare in forma scritta la Parte contraente richiedente prima della scadenza del termine. La Parte contraente richiedente proroga il termine di scadenza di altri 6 mesi.

Articolo 20

Notifiche e cooperazione

1. Le autorità doganali delle Parti contraenti si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS:

- (a) i recapiti delle autorità doganali delle Parti contraenti competenti per la verifica giusta l'articolo 19 come pure i recapiti pertinenti di altre autorità legate a questioni inerenti l'implementazione oppure l'applicazione di questo allegato; e
- (b) dove necessario, dare informazioni inerenti l'interpretazione, l'applicazione e l'amministrazione di questo allegato.

2. Le Parti contraenti mettono a disposizione le informazioni inerenti i numeri d'autorizzazione attribuiti agli Esportatori Autorizzati, conformemente all'articolo 14.

3. Le Parti contraenti s'impegnano a risolvere interessi di natura specifica legati all'interpretazione, all'introduzione oppure all'applicazione di questo allegato, nel limite del possibile tramite consultazioni dirette fra le autorità doganali come da sottoparagrafo (1) (a) oppure nel Sottocomitato del Commercio di merci. Se i problemi rimangono irrisolti, essi potranno essere sottoposti al Comitato Misto.

Articolo 21

Riservatezza

Tutte le informazioni di carattere confidenziale o fornite su base confidenziale sono coperte dal segreto professionale e non possono essere divulgate dalle autorità delle Parti contraenti senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Sanzioni

Ogni Parte contraente deve accertarsi, conformemente alla sua legislazione interna, che la confacente pena, sanzione o altra misura sia emanata per violazioni della legislazione legata a questo allegato.

Articolo 23

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo sono applicabili alle merci che, al momento dell'entrata in vigore di questo accordo, sono in transito oppure temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche sotto controllo doganale. Per queste merci può essere rilasciata una dichiarazione d'origine a posteriori fino a 6 mesi dopo l'entrata in vigore di questo accordo, sempre che le disposizioni di questo allegato ed in particolare l'articolo 12 siano rispettate.

Articolo 24

Verifica

In assenza di accordi particolari, le Parti contraenti devono verificare questo allegato e l'appendice, 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.